



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del 30-10-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

BOTTICELLI SANDRO	SINDACO	P
PIATANESI PAOLO	ASSESSORE	P
FALZETTI MATTEO	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO Angelo Montaruli

Il Sindaco Sig. SANDRO BOTTICELLI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Registro proposte 62

PREMESSO CHE:

l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari";

— l'articolo 48, comma 3, del citato provvedimento stabilisce che "È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio";

VISTI i principi dettati in materia di organizzazione dagli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

RILEVATO CHE:

l'articolo 23 del D.Lgs. n. 150/2009, modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n.75/2017, stabilisce che:

"1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

— l'articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per come modificato dall'articolo 62 del D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii., stabilisce al comma 1-bis ... "Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito... La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore"

l'articolo 74, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce che "Gli articoli ... 23, commi 1 e 2... recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza";

VISTI:

l'art. 16 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 rubricato *"Progressione economica all'interno della categoria"*, del quale si riporta integralmente il testo:

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.

2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.

Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.

9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. IO. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL."

l'articolo 34, del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004, con il quale si conferma che gli oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate;

— la tabella B del C.C.N.L. 31/03/1999 e la tabella C del C.C.N.L. 21/05/2018;

CONSIDERATO che per selezionare il personale meritevole ai fini della progressione economica il C.C.N.L. 31/03/1999 e il C.C.N.L. 21/05/2018 forniscono una serie di elementi di valutazione che possono essere integrati attraverso l'adozione di un sistema per la misurazione e la valutazione delle prestazioni al fine dell'attribuzione delle progressioni orizzontali;

CONSIDERATO, altresì, che le progressioni economiche orizzontali:

— sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente;

— possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse annualmente disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime sono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo; sono riconosciute sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili così come stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta);

— RAVVISATA, pertanto, la necessità di dotare l'Ente di un Regolamento che disciplini l'istituto della progressione economica all'interno della stessa categoria giuridica di inquadramento secondo l'ultimo C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 da ritenere integrativo del vigente e appendice del predisponendo Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell'Ente;

VISTO "Regolamento per le progressioni economiche orizzontali;

DATO ATTO che il Regolamento per le Progressioni economiche orizzontali:

1. è stata trasmessa ai componenti della delegazione trattante dal Segretario Comunale dell'Ente con nota prot. 4237 del 26.10.20 ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c), del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, ai fini dell'esamina del contenuto;
2. non è stata richiesta concertazione da parte delle OO.SS. delegazione trattante nei termini di cui sopra;

PRESO ATTO che sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ha espresso parere favorevole il Responsabile del Settore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, 147, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO altresì del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile finanziario;

VISTI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 42 e 48;

— il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;

— il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss..mm.ii.;

— i CC.CC.NN.LL. vigenti, in particolare il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

Con votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa integralmente e materialmente richiamate nel presente dispositivo,

DI APPROVARE il "Regolamento per le progressioni economiche orizzontali" allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

1. DI DARE ATTO che l'allegato Regolamento:

— è stato trasmesso ai componenti della delegazione trattante dal Segretario Comunale pro tempore dell'Ente con nota prot. n. 4237 del 26.10.10 ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c), del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, ai fini dell'esamina del contenuto e che nei termini le OO.SS. non hanno richiesto concertazione in materia.

3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente provvedimento:

— entra in vigore nella data di esecutività della delibera di approvazione;

abroga ogni altra disposizione regolamentare dell'Ente che disciplina la materia delle progressioni economiche orizzontali;

— ha carattere sostitutivo del vigente e costituirà un appendice del predisponendo Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell'Ente;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle oo.ss., alla R.S.U. e di comunicarne l'approvazione a tutti i dipendenti per opportuna conoscenza;

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GAGLIOLE

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Art. 1-PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

1. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata dei dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente, in base alla contrattazione decentrata.

2. Annualmente la delegazione trattante stabilisce l'importo complessivo delle risorse da destinare a tale istituto, contestualmente al loro riparto tra le diverse categorie contrattuali, nell'ambito del fondo per: le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie. Locali, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal contratto di lavoro in materia di progressioni economiche e dalle vigenti normative in materia.

3. La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:

- per la categoria A, dalla posizione A1 alla posizione A6;

- per la categoria B, dalla posizione BI alla posizione BS;
- per la categoria C, dalla posizione CI alla posizione C6;
- per la categoria D, dalla posizione DI alla posizione D7.

4. Il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale è quello indicato dalle vigenti disposizioni contrattuali.

5. La progressione economica orizzontale è riconosciuta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili, così come stabilito dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta).

Art. 2 -PERIODICITÀ DELLE SELEZIONI

1. Le selezioni possono essere programmate nei limiti del precedente articolo con riferimento ai contingenti di personale esistenti alla data concordata dalla delegazione trattante ed i relativi benefici avranno decorrenza con data anch'essa pattuita dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto e concluso il procedimento, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie, salvo diversa disposizione prevista nel contratto medesimo

Art. 3 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE ALL'INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA GIURIDICA

1. L'elenco dei dipendenti interessati alla progressione economica orizzontale, avviene d'ufficio sulla base della documentazione presente agli atti.

2. Sulla base delle risorse destinate a questa tipologia di istituto ed alle percentuali previste, limitatamente alle categorie giuridiche B e C, vengono quantificate le quote di Progressioni economiche orizzontali in maniera ponderata per ogni area organizzativa con troncamento all'unità intera, garantendo comunque, almeno una progressione in quelle aree organizzative in cui la quota destinata sia inferiore alla singola unità ma superiore al valore di 0,5.

3. Qualora dal riparto di cui al comma 2 del presente articolo, risultassero unità non attribuite, si procederà all'assegnazione nell'unità organizzativa con il resto più alto.

4. Per quanto riguarda la categoria giuridica D, si procederà con due graduatorie distinte tra le unità titolari di posizione organizzativa e quelle non titolari di posizioni organizzativa;

5. Le graduatorie vengono formulate dal Responsabile del personale per ciascuna posizione economica sulla base delle valutazioni delle performance individuali relative al triennio precedente.

Art. 4 -REQUISITI GENERALI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE

1. Concorrono alla selezione per l'attribuzione della posizione economica superiore tutti i dipendenti inquadrati in ciascuna posizione economica da almeno tre anni dalla data di riferimento di cui all'art. 2 del presente regolamento ed in possesso di valutazioni della performance nel Comune di Gagliole riferite ai tre anni precedenti.

2. Sono ammessi in graduatoria esclusivamente i dipendenti che hanno assicurato nell'anno precedente a quello di decorrenza del nuovo beneficio economico, una presenza in servizio pari almeno all' 80% dell'ordinario orario individuale di lavoro, non considerando ai fini del computo come periodi di mancata presenza i seguenti:

- ferie, riposo compensativo;
- assenza per infortuni per cause di servizio;
- permessi sindacali per attività riferite all' ente, aspettative o distacchi sindacali;
- astensione per maternità e/o malattia;
- assenza per donazione sangue o protezione civile;
- assenza per 'permessi retribuiti di cui alla Legge 104/1992 ex art. 33, comma 3

3. Alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale dipendente che nel biennio precedente alla data di selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari con sospensione dal servizio o abbia ricevuto una valutazione media. inferiore a 80/100.

Art. 5 -MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. La selezione avviene sulla base dei criteri individuati all'art. 3
2. La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente di graduatoria.
3. Una volta determinate le graduatorie per ogni posizione economica verranno effettuati i passaggi in sequenza, sulla base delle risorse disponibili e dei contingenti determinati per ogni area organizzativa;
4. A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, per l'anno di competenza, sarà preferito il candidato: con maggiore anzianità di permanenza nella categoria economica di appartenenza;
5. In caso di ulteriore. parità sarà preferito il candidato con il livello economico più basso e qualora la situazione di parità persistesse si procederà con il dipendente anagraficamente più anziano.

Gagliole lì 23.10.2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 30-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANDRO BOTTICELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 30-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SANDRO BOTTICELLI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare il documento istruttorio che, allegato alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL SINDACO
F.to SANDRO BOTTICELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Angelo Montaruli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.gagliole.sinp.net) dal 27-11-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Botticelli Sandro

ESECUTIVITÀ

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gagliole, 27-11-2020